

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2379 di martedì 20 aprile 2010

Le responsabilità in edilizia: lavoratori e addetti alle emergenze

I soggetti responsabili della sicurezza nell'edilizia: responsabilità e obblighi dei lavoratori, diritti e doveri dei lavoratori autonomi. Gli addetti alla gestione delle emergenze e i soggetti con altri incarichi in materia di sicurezza.

google_ad_client

In relazione al documento "**La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili**" - un manuale che nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l' INAIL Piemonte ? continuiamo l'approfondimento dei ruoli, competenze e responsabilità dei **soggetti responsabili della sicurezza**.

In precedenti articolo, con specifico riferimento a quanto indicato nel Decreto legislativo 81/2008, ci siamo occupati di datori di lavoro, dirigenti e preposti, di RSPP, medico competente e RLS.

Per concludere l'analisi delle **figure relative all'impresa** - in un prossimo articolo parleremo delle figure relative alla committenza ? ci occupiamo ora dei lavoratori, con specifico riferimento anche ai lavoratori autonomi, ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e dei soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Lavoratori

Il manuale ci ricorda che il lavoratore è "la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto subordinato anche speciale".

Il documento raccoglie un elenco con le diverse **figure aziendali equiparabili a quella di lavoratore**, ad esempio il socio lavoratore di cooperativa o società, l'associato in partecipazione, il tirocinante,

L'applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguarda espressamente anche particolari categorie di lavoratori per i quali è bene capire chi siano i soggetti responsabili della sicurezza:

- "nei confronti dei prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di **somministrazione di lavoro** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;
- per i **lavoratori a distacco** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
- nei confronti dei **lavoratori a progetto** (D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003) e dei **collaboratori coordinati e continuativi** (art. 409 del Codice di procedura civile) le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente".

Individuata la figura del lavoratore, l'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 ci ricorda che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".

Gli obblighi dei lavoratori secondo il Testo Unico:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente".

Si ricorda infine che i lavoratori devono "esporre apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Per i componenti delle imprese familiari (articolo 230-bis del Codice civile) si applicano gli artt. 21 e 26 del Testo Unico.

Lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo è "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera s enza vincolo di subordinazione".

Se lavora nei cantieri si adegua alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza e deve metter in atto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), trasmessogli dall'impresa affidataria, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In particolare i **lavoratori autonomi** che "concorrono alla realizzazione dell'opera devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008";
 - munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al Titolo III del D.Lgs. 81/2008;
 - "munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto".
- E, in relazione ai rischi delle attività svolte e "con oneri a proprio carico", hanno **facoltà** di:
- "beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
 - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell'attuale normativa".

Si ricorda poi che questi lavoratori "devono conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d'uso degli impianti, delle opere provvisorie, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione".

Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

Sono i lavoratori designati dal datore di lavoro "all'interno dell'azienda, previa consultazione del RLS, per svolgere specifici compiti operativi connessi all'attività di prevenzione e di emergenza, quali:

- **prevenzione incendi** (gestione e controllo delle attività programmate per evitare l'insorgere del rischio incendio);
- **lotta antincendio** (interventi atti a evitare o limitare le conseguenze di un incendio);
- **evacuazione dei lavoratori** in caso di pericolo grave e immediato;
- **salvataggio** (ad esempio, il recupero lavoratori impossibilitati ad allontanarsi dal pericolo);
- **primo soccorso**;
- **gestione delle emergenze** in genere".

Questi lavoratori devono risultare "in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate, in funzione della dimensione dell'azienda, delle tipologie di rischio e della collocazione geografica".

Inoltre l'incarico "deve avvenire per iscritto e i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo".

Il manuale, a cui rimandiamo il lettore, si sofferma molto sugli **aspetti formativi** con particolare riferimento alla formazione, alla idoneità e all'aggiornamento:

- dei lavoratori designati per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.M. del 10 marzo 1998);
- degli addetti al pronto soccorso aziendale (D.M. 388 del 15 luglio 2003).

Si ricorda infine che il **datore di lavoro** "può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di

evacuazione nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori".

In questo caso deve:

- "informare preventivamente il RLS/ RLST;
- frequentare i corsi di formazione per il primo soccorso e per la prevenzione incendi ed evacuazione, previsti per i lavoratori incaricati;
- frequentare i corsi di aggiornamento previsti per i lavoratori incaricati di cui al punto precedente".

Soggetti con altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza

Concludiamo ricordando che, in aggiunta ai ruoli indicati e agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008, è possibile - soprattutto nei cantieri - che alcuni lavoratori siano incaricati di espletare altri compiti legati alla sicurezza.

"L'indicazione di questi soggetti e delle loro mansioni fanno parte dei contenuti minimi del POS, previsti al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008".

Generalmente fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e, a titolo esemplificativo, possono essere incaricati:

- "del controllo periodico delle armature nei lavori di scavo;
- del coordinamento per l'utilizzo delle gru interferenti;
- del controllo della segnaletica di sicurezza, anche stradale".

CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:

- Capitolo 2: I soggetti responsabili della sicurezza (formato PDF, 122 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l'intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): *contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.*

PDC



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it